

COMUNE DI TORRE PELLICE

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO OGGETTI RINVENUTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 24 marzo 2003

1. Le funzioni che il Codice Civile, Libro III capo III sezione I artt. 927 e seguenti, attribuisce al Sindaco in materia di cose mobili rinvenute sono affidate al Servizio Polizia Municipale che opera nel rispetto delle norme del presente regolamento.
2. Ogni oggetto rinvenuto deve essere consegnato entro breve tempo dal suo ritrovamento presso l'Ufficio Polizia Municipale che redige apposito verbale con la descrizione e le circostanze del ritrovamento, annotandone gli estremi in apposito registro, ad eccezione di chiavi, agende anonime o comunque beni di valore esiguo.
3. Il denaro, gli oggetti preziosi o di valore presi in consegna sono custoditi temporaneamente presso l'Ufficio. Le somme in denaro sono versate entro 10 giorni alla Tesoreria Comunale previa emissione della relativa reversale per l'incasso da parte dell'Ufficio Ragioneria.
4. Nel caso vengano rinvenuti o consegnati contenitori chiusi (valigie, borse o simili) l'Ufficio provvede alla loro apertura redigendo apposito verbale.
5. Qualora siano ritrovate sostanze sospette vengono adottate le precauzioni del caso per la loro custodia disponendo per la loro eventuale analisi, attivando le conseguenti procedure, e, se previsto, informando le Autorità competenti.
6. Per esigenze di natura igienica può essere disposta la distruzione di oggetti rinvenuti.
7. Del ritrovamento degli oggetti è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune da effettuarsi per due domeniche consecutive e per la durata di tre giorni ogni volta.
8. Gli oggetti privi di valore commerciale non riconsegnati sono distrutti trascorsi novanta giorni dalla data di ritrovamento.
9. L'Ufficio accerta che le persone che si presentano per la restituzione degli oggetti rinvenuti ne abbiano la titolarità in quanto legittimi proprietari, o persone delegate, o legali rappresentanti o comunque detentori anche a titolo temporaneo.
10. Coloro che si dichiarino titolari dell'oggetto ritrovato devono fornirne descrizione particolareggiata dello stesso, eventualmente esibendo a riprova la documentazione in possesso (ricevute, fotografie o quant'altro) e, se presentata copia della denuncia di smarrimento o furto. In quest'ultima ipotesi l'Ufficio informa l'interessato dell'opportunità di dare notizia del ritrovamento alle competenti autorità.
11. Della restituzione dell'oggetto è redatto apposito verbale annotando le modalità di identificazione della persona cui viene riconsegnato, che è tenuto al pagamento delle spese sostenute.
12. Al ritrovatore, qualora ne faccia richiesta, è dovuto un premio nella misura stabilita dall'art. 930 del Codice Civile. Di tali indicazioni è fatto menzione nel verbale di ritrovamento e nel verbale

di riconsegna. Se l'oggetto non ha valore commerciale, e non vi sia accordo tra le parti interessate, la misura del premio sarà stabilita dal giudice.

13. Decorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio del comune dell'avviso di ritrovamento, qualora non sia avvenuta la riconsegna al legittimo proprietario gli oggetti, o del loro ricavato dalla vendita se le circostanze lo abbiano richiesto, questi saranno a disposizione del ritrovatore che lo potrà ritirare entro mesi tre dalla predetta data, previo pagamento delle spese occorse per la custodia.
14. Qualora le circostanze lo richiedano il valore degli oggetti preziosi è stimato da esperto designato dall'Ufficio.
15. In caso di ritrovamento di documenti l'Ufficio provvede alla restituzione agli interessati attivandosi con modalità più idonee. Qualora si tratti di persone residenti in altri comuni saranno trasmessi agli Enti che ne hanno curato l'emissione o ai comuni di appartenenza. Sono inviati ai relativi Consolati o Ambasciate i documenti appartenente a stranieri.
16. Le disposizioni inerenti all'acquisto della proprietà a favore del ritrovatore, nonché quelle inerenti al premio spettante al medesimo, non trovano applicazione a favore dei pubblici ufficiali, o incaricati di un pubblico servizio, qualora il ritrovamento avvenga durante l'esercizio delle loro funzioni. Analogamente non trovano applicazione ai conducenti di veicoli in servizio pubblico per cose rinvenute all'interno delle vetture.
17. Le cose non restituite nei termini di cui agli articoli precedenti, o del ricavato dalla loro vendita, diventano di proprietà del Comune. Essi sono catalogati a cura dell'Ufficio con apposito elenco e trasmesso all'Ufficio Economato che ne cura la vendita incamerandone il ricavato.
18. Le disposizioni del presente regolamento non trovano applicazione per le cose danneggiate o in evidente stato di abbandono, ai beni deperibili ed ai veicoli a motore muniti di sistemi di identificazione che consentano di risalire al proprietario.